



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pigna caduta sull'auto: risarcimento possibile?

Autore: Temistocle Marasco | 01/07/2016



Cammino in auto su una strada pubblica quando una pigna è caduta sul cofano, creando un bozzo rilevante: posso chiedere il risarcimento al Comune in cui si trova l'albero da cui la pigna si è staccata?

Il Comune, in quanto **custode** dei beni del proprio verde urbano, è responsabile dei danni da esso provocati e, pertanto, deve rispondere dei danni provocati alla **carrozzeria di una autovettura dalla caduta di una pigna** staccatasi dal ramo di un albero **[1]**. Ciò, salvo che riesca a dimostrare che il fatto è stato provocato da un evento imprevisto e imprevedibile (il cosiddetto caso fortuito o forza maggiore).

La pubblica amministrazione, proprietaria della strada, ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione della pubblica via e dell'arredo urbano, così come previsto, tra l'altro, dal Codice della Strada **[2]**. Più precisamente, gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

- alla **manutenzione**, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- al **controllo** tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Tutto ciò che fa parte dell'ambiente normale in cui una determinata attività si compie - in questo caso, la strada di cui il Comune è proprietario e le piante presenti su di essa - ha la capacità di condizionare l'attività stessa. Di conseguenza, l'ente locale non può esimersi da responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi, ove questi dipendano da cadute di rami o pigne, **modifiche prevedibili** intervenute nell'ambiente. Il fatto può essere attribuito a caso fortuito o forza maggiore solo se le modifiche siano improvvisate, del tutto imprevedibili e al di fuori della norma **[3]**.

A ciò si aggiunga che le possibilità di caduta di pigne e rami aumentano notevolmente nel caso in cui l'ente pubblico non compia la dovuta manutenzione. L'ente pubblico ha l'obbligo di curare l'arredo urbano ed è responsabile per gli eventuali danni da esso provocati a terzi (**responsabilità da cose in custodia**)

[4] [5].

Il danneggiato deve provare:

- che il danno è stato cagionato da una specifica cosa;
- che l'ente pubblico ha il dovere di custodire quella cosa, cioè di vigilare su di essa e mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi.

In presenza della prova, da parte del danneggiato, di questi due elementi scatta una "presunzione di responsabilità" a sfavore del Comune **[6]**. L'Amministrazione-custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, a meno che non provi che il danno è derivato esclusivamente da "**caso fortuito**", vale a dire da un evento del tutto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile, che abbia determinato da solo l'evento dannoso (si pensi a calamità naturali o anche ad attività compiute da terze persone).

Relativamente alla caduta di una **pigna** o di un **ramo**, il Comune non può ritenere provato il caso fortuito nemmeno dimostrando che, al momento del danno, si è verificato un evento atmosferico fuori dall'ordinario, che ha concorso in modo rilevante al verificarsi dell'evento. La Suprema Corte è molto rigorosa in proposito, richiedendo, oltre all'evento atmosferico di notevole entità, anche la dimostrazione che il danno si sarebbe verificato comunque, nonostante l'ente pubblico abbia adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il danno medesimo.

Risulta cioè necessario, affinché l'amministrazione vada indenne da responsabilità, che essa offra la prova:

- che la pianta non era affetta da vetustà e corrosioni, e che, pertanto, la

medesima si trovava in buone condizioni vegetative e manutentive;

- che tale situazione di integrità della pianta era nota al custode - cioè all'ente pubblico - perché il medesimo aveva effettuato la doverosa sorveglianza e manutenzione;

- che, nonostante ciò, si è verificata la caduta dei rami, e che, pertanto, l'evento dannoso è stato determinato da un fatto talmente eccezionale, che si è dimostrato in grado di cagionare il danno in via esclusiva, ossia a prescindere dalle specifiche condizioni della pianta **[7]**.

Il Comune è altresì responsabile se, pur avendo effettuato degli interventi manutentivi, essi si sono rivelati insufficienti rispetto a più radicali interventi suggeriti dagli organi tecnici (si pensi, ad esempio, al caso della caduta di un albero per il quale il Comune, pur consapevole del pericolo, ha disposto la potatura e il puntellamento, quando invece il servizio forestale ha considerato l'abbattimento come unico rimedio efficace a tutelare appieno cose e persone **[8]**).

Note

[1] G.d.P Marigliano, sent. n. 1886 del 4.05.2011. Così anche Trib. Perugia, sent. del 28.04.2000 e G.d.P. Ottaviano, sent. del 16.03.2012. **[2]** Art. 14 C.d.S. **[3]** G.d.P. Sant'Anastasia, sent. del 9.11.2004. **[4]** Art. 2051 cod. civ. **[5]** Si veda anche Trib. Nola, sent. del 31.01.2006. **[6]** Non vi è dubbio, infatti, che la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2051 cod. civ. opera anche nei confronti della P.A., qualora il danno sia stato prodotto da un bene rispetto al quale l'Amministrazione sia in grado di esercitare un potere di controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo (Cass. sent. n. 58 del 7.01.1982). **[7]** Cass. sent. n. 526 del 21.01.1987. **[8]** Cass. sent. n. 4825 del 13.05.1998.